

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1160)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI — Il personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica fruisce di un soprassoldo giornaliero per servizi speciali, fissato nella misura unica di lire 90 per tutti i gradi.

Tale indennità, già stabilita in lire 2 dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed elevata a lire 5 con la legge 5 giugno 1940, n. 1030, venne fissata nella misura attuale con la legge 9 novembre 1950, n. 977, che estese il beneficio anche agli ufficiali.

A distanza di dieci anni dall'ultima rivalutazione, l'importo del soprassoldo in parola appare del tutto inadeguato in rapporto alla onerosità del servizio reso dal personale predetto.

È stata pertanto ravvisata la necessità di procedere ad un ulteriore adeguamento del soprassoldo di cui trattasi e, nel contempo,

ad una differenziazione dell'importo del soprassoldo medesimo per i vari gradi, anche a riconoscimento delle più delicate funzioni espletate dai sottufficiali e, soprattutto, dagli ufficiali, sui quali, tra l'altro, incombe l'obbligo di un costosissimo vestiario.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 fissa il soprassoldo in questione nelle seguenti misure:

tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone	L. 500
capitano	» 450
tenente e sottotenente	» 400
maresciallo	» 350
brigadiere e vicebrigadiere	» 300
appuntato e carabiniere	» 250

L'articolo 2 indica i mezzi per la copertura dell'onere annuo di lire 8.700.000 derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, è fissato nelle seguenti misure:

tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone	L. 500
capitano	» 450
tenente e sottotenente	» 400
maresciallo	» 350
brigadiere e vicebrigadiere	» 300
appuntato e carabiniere	» 250

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.